

# Illegittima la trattenuta sul Tfr dei dipendenti pubblici

Secondo la Corte costituzionale il trattamento di fine rapporto non è soggetto al prelievo del 2,5 per cento (che è invece previsto per il Tfs). Contro la trattenuta si può proporre ricorso tramite tribunale o più semplicemente spedire una diffida con raccomandata e ricevuta di ritorno

**C**on una recente sentenza, la Corte costituzionale ha ritenuto legittima una trattenuta del 2,5 per cento che va ad imputare sui Tfs (trattamenti di fine servizio o indennità premio di servizio). Ma ciò non vuol dire che questo prelievo possa essere esteso anche ai Tfr (trattamenti di fine rapporto).

Il passaggio dal trattamento di fine servizio a quello di fine rapporto ha, dal 2001, equiparato i dipendenti pubblici a quelli del settore privato, esonerandoli dal pagamento della quota a loro carico. Invece gli enti, fino ad ora, hanno addebitato in busta paga una cifra pari al 2,5 per cento dell'80 per cento delle retribuzioni che in totale ha superato i mille euro annui.

## SENTENZE DIVERSE

Tutto è cominciato con la sentenza n. 223 del 2012 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la trattenuta sui Tfr. L'anno scorso, poi, con la sentenza n. 244 del 2014 la Consulta ha difeso quello stesso prelievo per quanto riguarda i Tfs. Tanto è bastato perché il ministero dell'Economia emanasse, il 10 dicembre 2014, il messaggio 153/2014 che difende la trattenuta tanto sull'uno quanto sull'altro.

In realtà i due trattamenti sono diversi perché sono tassati in maniera diversa: sui Tfr si paga l'Irpef nor-



malmente, mentre sui Tfs si ha diritto a una tassazione più favorevole. Sull'argomento è intervenuto il presidente della Federspev Michele Poerio: "La trattenuta che si pretende di fare sui Tfr è identica a quella effettuata ai dirigenti medici già in servizio prima del 2001, con la differenza però che mentre il Tfs, già più vantaggioso e cospicuo, maturato da tali colleghi, sarà sgravato dall'Irpef, i colleghi assunti dal 2001 pagheranno invece l'imposta, senza sgravi, sull'intero più modesto Tfr accumulato. All'atto pratico - sottolinea Poerio - questi ultimi colleghi non solo maturano una indennità di liquidazione inferiore perché costituita dagli accantonamenti di quote delle retribuzioni storicamente percepite, rispetto al Tfs che è invece commisurato all'ultimo stipendio; ma subiscono la trattenuta del 2,5 per cento sulla retribuzione, che non reca benefici fiscali sul Tfr, e che tutti

i lavoratori privati che maturano soltanto Tfr non sono tenuti a pagare". Contro la trattenuta il ricorso alla giustizia è senza dubbio un metodo efficace per riavere i propri soldi, ma non è l'unico. Esistono infatti delle procedure meno onerose per avanzare la richiesta di restituzione di quanto indebitamente trattenuto dall'ente pubblico che hanno anche la funzione fondamentale di interrompere la prescrizione. Va chiarito infatti che il dipendente ha cinque anni di tempo a partire da gennaio 2011 per rivendicare il proprio credito nei confronti dell'ente. Uno di questi metodi è una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale l'ente datore di lavoro viene diffidato e obbligato alla cessazione immediata della trattenuta oltre al rimborso di quanto trattenuto nel biennio 2011-2012 entro un termine di 30 giorni da quando richiesto. ■

(Claudio Testuzza)